

Comune di Vicchio

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

ART.1 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – MODALITÀ DI RICHIESTA

1. Il Comune di Vicchio gestisce in economia il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali.
2. La richiesta di allacciamento di una lampada votiva, redatta su apposito modello predisposto dall'Ente, può essere presentata al protocollo comunale direttamente, tramite il servizio postale, via fax, tramite PEC oppure mediante semplice e-mail, fermo restando che, qualora la domanda non sia presentata personalmente, è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
3. Nel caso in cui, per motivi di natura esclusivamente tecnica, non fosse possibile esaudire la richiesta, il Comune è tenuto a comunicarlo al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, specificando la natura degli impedimenti.
4. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune o da questo incaricato e riguardano la sola presa di corrente, la fornitura e la presa degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.
5. L'allacciamento comporta un costo *una tantum*, stabilito con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. Tale importo verrà richiesto all'utente con la prima bolletta successiva.
6. Per impianti più complessi (come, ad esempio, nel caso di cappelle private) oppure per distanze dalla condotta più prossima superiori alla norma, la misura della quota di allacciamento potrà essere variata di volta in volta sulla base delle spese necessarie all'esecuzione dei lavori, che non inizieranno fino ad esplicito consenso da parte del richiedente stesso, cui deve essere comunicato esatto preventivo di spesa.
7. E' fatto divieto a chiunque di asportare o cambiare le lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o compiere qualsiasi altro atto che possa danneggiare l'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dell'eventuale danno provocato oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pari al triplo dell'importo richiesto per l'allacciamento, fatte salve le eventuali azioni di natura penale o civile.
8. L'utente ha il diritto/dovere di segnalare ogni disservizio agli uffici comunali, che provvederanno con tempestività a ripristinare il servizio.

ART.2 – DURATA E COSTI DEL SERVIZIO – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il servizio di illuminazione votiva viene offerto dal Comune di Vicchio sulla base di un corrispettivo annuo stabilito con apposita deliberazione, che comprende le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
2. La domanda di allacciamento sottintende la richiesta di almeno un anno di servizio, che si intende erogato al momento dell'allacciamento e tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, qualora non pervenga da parte dell'utente apposita domanda di disdetta entro il 31 dicembre, fatta eccezione per i casi di esumazione / estumulazione, per i quali il calcolo dell'importo dovuto avverrà in misura proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo del servizio.
3. Per il primo anno, un importo proporzionale ai mesi durante i quali usufruisce del servizio sarà addebitato all'utente sulla prima bolletta successiva alla richiesta di allacciamento.
4. Il canone annuo deve essere saldato in unica soluzione entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il versamento può essere effettuato su bollettino di conto corrente postale, mediante pagamento diretto alla Tesoreria Comunale, tramite bonifico.
5. Il Comune provvede a far pervenire la bolletta annua con la specifica dell'importo dovuto all'indirizzo indicato dal richiedente al momento dell'allacciamento. La bolletta viene inviata ogni anno con congruo anticipo rispetto alla sopraindicata scadenza. Nella bolletta verranno anche addebitate le spese postali relative.
6. Qualora il richiedente non ricevesse la bolletta di cui sopra, per disservizi postali o imprevisti simili, è comunque tenuto a versare entro il 31 Ottobre quantomeno lo stesso importo dell'anno precedente¹. In tale caso, se vi fossero state variazioni nel canone annuo il Comune richiederà all'utente la mera differenza senza le sanzioni di cui all'art.3, ovvero provvederà a rimborso o compensazione nel caso di versamento superiore al dovuto, come da successivo art. 4.
7. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'indirizzo cui debbono essere recapitate le bollette del servizio. Stesso dicasi per le eventuali richieste di volturazione dell'utenza. L'apposita modulistica è sempre disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nonché sul sito internet dell'Ente

¹ Fermo restando l'ovvia possibilità di informarsi, anche telefonicamente, dell'esatto importo dovuto)

www.comune.vicchio.fi.it. In mancanza di tali comunicazioni, l'Ente non sarà ritenuto responsabile di disagi nel recapito delle bollette annue e di qualsivoglia altra comunicazione con l'utente.

8. In caso di decesso dell'utente non comunicato con le modalità di cui sopra, il Comune di Vicchio potrà richiedere agli eredi, qualora presenti e rintracciabili, il rimborso del canone annuo eventualmente non versato dal *de cuius*, ferma restando l'intrasmissibilità agli eredi di qualsivoglia sanzione di cui all'articolo successivo. Nel caso in cui non sia possibile risalire agli eredi, l'Ente procederà a sospendere l'erogazione del servizio e non potrà essere imputato di disservizio. L'eventuale successiva richiesta di ripristino dell'utenza obbligherà il nuovo intestatario a versare la quota prevista all'art.1, essendo considerata tale richiesta alla stregua di nuovo allacciamento.

ART.3 - SANZIONI

1. In caso di mancato versamento da parte dell'utente della quota annua comunicatagli con apposita bolletta (ovvero, se non ricevuta, quantomeno di un importo calcolato sulla base del canone dell'anno precedente) entro la scadenza del 31 Ottobre, l'utente potrà effettuare spontaneamente un versamento nei trenta giorni successivi aggiungendo all'importo annuo una quota a titolo di penale pari al 10% di quanto dovuto.
2. Trascorso anche tale termine, il Comune di Vicchio potrà provvedere senza preavviso alcuno a sospendere l'erogazione del servizio nonché a recuperare le somme relative mediante invio di ingiunzione di pagamento a firma del Funzionario Responsabile, così come individuato dal *"Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali"*.
3. Nell'ingiunzione di cui al comma precedente l'importo annuo sarà gravato:
 - a) della sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo dovuto;
 - b) degli interessi decorrenti dal 31 Ottobre e calcolati come da vigente *"Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali"*;
 - c) delle spese per la notifica del provvedimento, così come stabilite con atto deliberativo.
4. Agli utenti che provvedono al pagamento del canone annuo successivamente alla scadenza del 31 Ottobre senza gravare l'importo dovuto del 10%, come da precedente comma 1, verrà notificata ingiunzione di pagamento per l'importo non versato, gravata da interessi e spese di notifica come da precedente comma.
5. Le ingiunzioni di pagamento di cui ai commi precedenti devono essere notificate entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato o è stato parzialmente effettuato.
6. In caso di richiesta di ripristino di un'utenza sospesa per mancato pagamento, il richiedente dovrà nuovamente versare la quota prevista all'art.1, essendo considerata alla stregua di nuovo allacciamento. L'allacciamento non verrà effettuato finché non saranno saldati tutti gli importi pregressi del debitore.

ART.4 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI – RIMBORSI

1. Si rimanda al vigente *"Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali"* per quanto riguarda:
 - a) la possibilità di compensare crediti e debiti;
 - b) modalità e termini per la presentazione di istanze di rimborso;
 - c) la misura degli interessi sulle somme in dare ed in avere.

ART.5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Vicchio si ritiene sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'erogazione di energia elettrica dipendenti dalla società erogatrice e per danni causati agli impianti per cause di forza maggiore derivanti da calamità naturali.
2. In tutti gli altri casi l'utente, previa relativa richiesta, avrà diritto ad ottenere la restituzione di quota del canone annuo proporzionale alla durata della mancata erogazione del servizio. Tale somma verrà restituita mediante compensazione sul canone annuo successivo, ovvero, in caso di intervenuta cessazione dell'utenza, mediante rimborso all'utente.
3. Non si procederà ad alcun rimborso né compensazione in caso di lampadine bruciate o guasti tecnici non tempestivamente segnalati all'Ente come da precedente art.1.

ART. 6 - NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile in materia.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Sommario

ART.1 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – MODALITÀ DI RICHIESTA.....	1
ART.2 – DURATA E COSTI DEL SERVIZIO – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	1
ART.3 - SANZIONI	2
ART.4 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI – RIMBORSI	2
ART.5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 6 - NORME FINALI.....	3
